



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

PRESTINENZI DOMENICO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
SARACO ANTONIO, Giudice

in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1249/2024 depositato il 23/04/2024

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it

Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 750/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 16/10/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920229001667960000 BOLLO AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004716220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004716220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1072/2025 depositato il 22/07/2025

Richieste delle parti: [redacted] insiste per l'accoglimento dell'appello [redacted] insiste per il rigetto dell'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12/16.10.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto da [redacted] contro l'avviso di intimazione relativo al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2013 e 2014 e condannava il contribuente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto dell'11.04.2024, [redacted] il quale lamentava l'erroneità della decisione, deducendo che la cartella di pagamento, prodromica all'atto impugnato, non era stata ritualmente notificata sicchè doveva essere accolta l'eccezione di prescrizione del tributo.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.

La Regione Calabria restava contumace.

All'odierna udienza la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Il procedimento di notifica della cartella non può, infatti, considerarsi perfezionato, mancando l'avviso di ricevimento comprovante la ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale.

E' opportuno ricordare che l'Agente della riscossione, al fine di dimostrare la legittimità del proprio operato, ha prodotto:

- 1) fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella di pagamento, recante la data del 10.10.2018 e la firma sia del messo notificatore ([redacted]) che ha tentato la consegna il "4.10.18" ed il "10.10.18" sia di quello ([redacted]) che ha tentato la consegna il "26.10.18" ed apposto accanto la dicitura "deposito casa comunale"; detto avviso si riferisce con ogni evidenza alla cartella;

2) fotocopia del frontespizio di una busta da lettere recante nome e indirizzo del destinatario, sulla quale vi è scritto a penna “Avv. 12/11/18 Vibo RAZG” ed è stampata la dicitura “Al mittente per compiuta giacenza”; detta busta non contiene, però, alcun riferimento all’atto contenuto ed è priva del numero della raccomandata, del nominativo e della firma del messo notificatore

3) fotocopia di un “avviso di ricevimento” postale in bianco; detto avviso non è completato in alcuna parte ed è, comunque, mancante della sottoscrizione dell’addetto al recapito.

E’ di tutta evidenza che il frontespizio della busta prodotta non può essere considerato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, atteso che detta busta non reca alcun riferimento alla cartella (e, cioè, al numero della stessa), non indica numero della raccomandata e data di spedizione ed inoltre mostra quale mittente non già l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ma il Centro servizi CSA.

Manca, altresì, la prova della spedizione della raccomandata informativa, non assumendo alcun decisivo rilievo l’elenco prodotto, che contiene soltanto il nominativo delle persone cui l’atto doveva essere spedito.

La mancanza di prova della notifica della cartella determina la prescrizione del tributo, essendo ampiamente decorso, al momento della notifica dell’intimazione di pagamento, il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Il ricorso della contribuente va, pertanto, accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità dell’intimazione impugnata e la prescrizione del diritto di credito vantato dalla Regione Calabria relativamente alla cartella richiamata nell’intimazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano quanto al primo grado del giudizio in euro 500,00 e quanto al presente grado in euro 800,00 oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

La Corte: 1) accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’intimazione impugnata e la prescrizione del diritto di credito vantato dalla Regione Calabria relativamente alla cartella richiamata nell’intimazione.; 2) condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 500,00 e quanto al presente grado in euro 800,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Catanzaro, in data 21 luglio 2025.

IL PRESIDENTE EST.